



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 5 maggio 2009 (14.05)
(OR. en)**

8909/09

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0190 (COD)**

**CODEC 591
EF 60
ECOFIN 290**

NOTA

del:	Segretariato generale
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 21 - 24 aprile 2009)

I. INTRODUZIONE

Il relatore John PURVIS (PPE-DE - UK), ha presentato, a nome della commissione economica e monetaria, una relazione contenente 36 emendamenti alla proposta di direttiva (emendamenti 1-36).

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In questo contesto i gruppi politici PPE-DE, PSE, ALDE/ADLE e UEN hanno presentato un unico emendamento di compromesso (emendamento 37). Detto emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 24 aprile 2009, la plenaria ha adottato l'emendamento unico di compromesso (emendamento 37) alla proposta di direttiva. Non sono stati presentati altri emendamenti. L'emendamento adottato corrisponde a quanto convenuto fra le tre istituzioni e dovrebbero quindi essere accettabili per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti¹, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

Il testo dell'emendamento adottato e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. Gli emendamenti sono presentati sotto forma di testo consolidato in cui le parti aggiunte sono evidenziate in ***neretto e corsivo***, le soppressioni sono indicate dal simbolo "■" e le modifiche di tipo linguistico o formale dal simbolo "||".

¹ Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle alla segreteria della direzione "Qualità della legislazione" del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro il 19.05.2009, per meglio preparare la riunione dei giuristi-linguisti con gli esperti nazionali.

Attività degli istituti di moneta elettronica *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (COM(2008)0627 – C6-0350/2008 – 2008/0190(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0627),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 47, paragrafo 2 e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0350/2008),
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 25 marzo 2009, di approvare la proposta quale emendata, in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, del trattato CE,
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0056/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase e l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione || ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere della Banca centrale europea²,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato³,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica⁴ è stata adottata in reazione all'emergere di nuovi prodotti di pagamento elettronico prepagati e mirava a creare un quadro giuridico chiaro pensato per rafforzare il mercato unico, garantendo allo stesso tempo un adeguato livello di vigilanza prudenziale.
- (2) La Commissione ha presentato una relazione⁵ che ha evidenziato la necessità di rivedere la direttiva 2000/46/CE, ritenendosi che alcune delle sue disposizioni hanno ostacolato l'emergenza di un vero mercato unico dei servizi di moneta elettronica **nonché lo sviluppo di servizi di agevole utilizzo**.
- (3) La direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno⁶ ha creato un quadro giuridico moderno e coerente per i servizi di pagamento, che comprende il coordinamento delle disposizioni nazionali relative ai requisiti prudenziali per una nuova categoria di prestatori di servizi di pagamento, ossia gli istituti di pagamento.
- (4) Per eliminare gli ostacoli all'entrata sul mercato e agevolare l'accesso all'attività **di emissione** di moneta elettronica e al suo esercizio, occorre riesaminare le norme di disciplina **degli**

¹ GU C ||.

² Parere del 5 dicembre 2008 (GU C 30 del 6.2.2009, pag. 1).

³ Posizione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009.

⁴ GU L 275 del 27.10.2000, pag. 39.

⁵ SEC(2006)1049 del 19.7.2006.

⁶ GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.

istituti **di moneta elettronica**, in modo da assicurare condizioni di parità a tutti i prestatori di servizi di pagamento.

- (5) Occorre limitare l'applicazione della presente direttiva ai prestatori di servizi di pagamento che emettono moneta elettronica. *Dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva il valore monetario immagazzinato in specifici strumenti prepagati volti a rispondere a particolari esigenze* il cui uso è ristretto, o perché il detentore **di moneta elettronica** può acquistare beni o servizi soltanto nei locali dell'emittente o nell'ambito di una rete limitata di prestatori di servizi direttamente vincolati da contratto ad un'emittente professionale, o perché possono essere utilizzati soltanto per acquistare una gamma limitata di beni o di servizi. Si *dovrebbe ritenere* che uno strumento *sia* utilizzato nell'ambito di una "rete limitata" se è valido soltanto per l'acquisto di beni e di servizi in determinati punti vendita o catene di punti vendita o per una gamma limitata di beni o di servizi, indipendentemente dall'ubicazione geografica del punto vendita. ■ *Tali strumenti possono includere* le tessere dei punti vendita, le tessere per il carburante, le tessere di membro, le tessere per i mezzi di trasporto **pubblici**, i buoni pasto *o i buoni per servizi (buoni per l'assistenza dei figli, buoni sociali, servizi o regimi di buoni per servizi che sovvenzionano l'impiego di personale per svolgere lavori domestici come le pulizie, la stiratura o il giardinaggio) che talvolta sono oggetto di una tassa specifica e di un quadro giuridico lavorativo volto a promuovere l'uso di tali strumenti per raggiungere gli obiettivi previsti dalla legislazione sociale. Quando tale strumento per uno scopo specifico si sviluppa in uno strumento di uso generale, l'esenzione dalla presente direttiva non dovrebbe più essere applicabile.* Non è opportuno esentare dall'ambito di applicazione della presente direttiva gli strumenti che possono essere utilizzati per effettuare acquisti presso i punti vendita di esercenti registrati, visto che di norma tali strumenti sono concepiti per una rete di prestatori di servizi in continua crescita.
- (5bis) È opportuno *inoltre* che la **presente** direttiva non si applichi **al valore monetario utilizzato** per l'acquisto di beni o di servizi digitali quando, a causa della natura del bene o del servizio, l'operatore apporta un valore aggiunto intrinseco, ad esempio sotto forma di strumenti di accesso, ricerca o distribuzione, a condizione che il bene o il servizio in questione possa essere utilizzato soltanto tramite un apparecchio digitale, quale un telefono mobile o un computer, *e a condizione che l'operatore di telecomunicazione, digitale o informatico non agisca esclusivamente come intermediario tra l'utente dei servizi di pagamento e il fornitore dei beni e dei servizi. Si tratta della situazione in cui un abbonato a una rete di telefonia mobile o altra rete digitale paga direttamente all'operatore della rete senza che vi sia né un rapporto diretto per il pagamento né un rapporto diretto di tipo debitore-creditore tra l'abbonato alla rete e qualsiasi prestatore terzo di merci o servizi forniti nell'ambito dell'operazione.*
- (6) È opportuno introdurre una definizione chiara di moneta elettronica che sia tecnicamente neutra. Occorre che **tale** definizione copra tutte le situazioni nelle quali il prestatore di servizi di pagamento emetta valori prepagati memorizzati in cambio di fondi, *i quali possono essere utilizzati come strumenti di pagamento poiché sono accettati da terzi come pagamento.*
- (7) È opportuno che la definizione **di moneta elettronica** copra la moneta elettronica detenuta su un dispositivo di pagamento in possesso del detentore **di moneta elettronica** o memorizzata a distanza su un server e gestita dal detentore tramite un conto **specifico per la moneta elettronica**. Occorre che **tale** definizione sia abbastanza generale da non ostacolare l'innovazione tecnologica e da includere non soltanto tutti i **prodotti** di moneta elettronica disponibili oggi sul mercato elettronico ma anche i **prodotti** che verranno sviluppati in futuro.
- (8) Occorre riesaminare il regime di vigilanza prudenziale degli istituti di moneta elettronica e adattarlo ai rischi propri di **tali** istituti. Occorre anche armonizzarlo con il regime di vigilanza prudenziale applicabile agli istituti di pagamento disciplinati dalla direttiva 2007/64/CE. *A tale proposito, gli articoli pertinenti della direttiva 2007/64/CE dovrebbero applicarsi mutatis mutandis agli istituti di moneta elettronica. Pertanto ogni riferimento a un "istituto di pagamento" deve intendersi come un riferimento a un "istituto di moneta elettronica"; ogni riferimento ai "servizi di pagamento" deve intendersi come un riferimento all'attività dei "servizi di pagamento ed emissione di moneta elettronica"; ogni riferimento agli*

"utenti di servizi di pagamento" deve intendersi come un riferimento agli "utenti di servizi di pagamento o detentori di moneta elettronica"; ogni riferimento a "tale direttiva" deve essere letto come un riferimento alla direttiva 2007/64/CE e alla presente direttiva; ogni riferimento al titolo II della direttiva 2007/64/CE deve essere letto come un riferimento al titolo II della direttiva 2007/64/CE e al titolo II della presente direttiva; ogni riferimento all'articolo 6 della direttiva 2007/64/CE deve essere letto come un riferimento all'articolo 6 della presente direttiva; ogni riferimento all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE deve essere letto come un riferimento all'articolo 7, paragrafo 1, della presente direttiva; ogni riferimento all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2007/64/CE deve essere letto come un riferimento all'articolo 7, paragrafo 6, della presente direttiva; ogni riferimento all'articolo 8 della direttiva 2007/64/CE deve essere letto come un riferimento all'articolo 7, paragrafi da 2 a 4 della presente direttiva; ogni riferimento all'articolo 9 della direttiva 2007/64/CE deve essere letto come un riferimento all'articolo 9 della presente direttiva; ogni riferimento all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE deve essere letto come un riferimento all'articolo 8, paragrafo 1, lettere da c) ad e) della presente direttiva e ogni riferimento all'articolo 26 della direttiva 2007/64/CE deve essere letto come un riferimento all'articolo 10 della presente direttiva.

- (9) *È riconosciuto che gli istituti di moneta elettronica distribuiscono moneta elettronica (anche mediante la vendita o la rivendita al pubblico di prodotti di moneta elettronica, l'offerta di uno strumento di distribuzione di moneta elettronica ai clienti, il rimborso di moneta elettronica su richiesta dei clienti o l'apporto di un'integrazione ai prodotti di moneta elettronica dei clienti) attraverso persone fisiche o giuridiche che agiscono a loro nome, conformemente ai requisiti dei rispettivi modelli commerciali. Nonostante gli istituti di moneta elettronica non siano autorizzati a emettere moneta elettronica attraverso agenti, essi dovrebbero essere tuttavia autorizzati a fornire i servizi di pagamento elencati all'allegato della direttiva 2007/64/CE attraverso degli agenti qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 17 di tale direttiva.*
- (10) Occorre stabilire un regime relativo al capitale iniziale, associato a requisiti in materia di capitale corrente, per assicurare un livello adeguato di tutela dei consumatori e garantire una gestione sana e prudente degli istituti di moneta elettronica. Data la specificità della moneta elettronica, *dovrebbe essere predisposto* un ulteriore metodo di calcolo del capitale corrente. *Occorre mantenere* un *pieno* potere discrezionale in materia di vigilanza, per assicurare che gli stessi rischi siano soggetti allo stesso trattamento per tutti i prestatori di servizi di pagamento *e che il metodo di calcolo includa la situazione commerciale specifica di un determinato istituto di moneta elettronica.* Occorre anche disporre che i fondi dei *detentori di moneta elettronica* vengano tenuti distinti dai fondi utilizzati *dall'istituto* di moneta elettronica per altre attività commerciali. Occorre inoltre che gli istituti di moneta elettronica siano soggetti a norme effettive antiriciclaggio e in materia di finanziamento del terrorismo.
- (10 bis) *La gestione dei sistemi di pagamento è un'attività che non è riservata a specifiche categorie di istituti. È tuttavia importante riconoscere che tale attività, come nel caso degli istituti di pagamento, può essere svolta anche dagli istituti di moneta elettronica.*
- (10 ter) *L'emissione di moneta elettronica non costituisce un'attività di raccolta di depositi ai sensi della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione)¹, dato il suo carattere specifico di sostituto elettronico delle monete e delle banconote, utilizzabile unicamente per effettuare pagamenti generalmente di piccoli importi e non come strumento di risparmio. Gli istituti di moneta elettronica non dovrebbero essere autorizzati a concedere crediti utilizzando i fondi ricevuti o detenuti al fine di emettere moneta*

¹ *GUL 177 del 30.6.2006, pag. 1.*

elettronica. Inoltre gli emittenti di moneta elettronica non dovrebbero essere autorizzati a concedere interessi o altri benefici a meno che tali benefici non siano legati al periodo durante il quale il detentore di moneta elettronica detiene moneta elettronica. È opportuno che le condizioni di rilascio e di mantenimento dell'autorizzazione come istituto di moneta elettronica comprendano requisiti prudenziali proporzionati ai rischi operativi e finanziari ai quali questi istituti sono esposti nel quadro delle loro attività legate all'emissione di moneta elettronica, indipendentemente da ogni altra attività commerciale esercitata dagli istituti di moneta elettronica.

(10 quater) È tuttavia necessario mantenere parità di condizioni tra gli istituti di moneta elettronica e gli enti creditizi per quanto concerne l'emissione di moneta elettronica al fine di garantire una concorrenza leale per lo stesso servizio nell'ambito di una più vasta gamma di istituti, a vantaggio dei detentori di moneta elettronica. A tal fine occorre equilibrare le caratteristiche meno complicate del regime di vigilanza prudenziale applicabile agli istituti di moneta elettronica con disposizioni più severe di quelle applicabili agli istituti di credito, specie per quanto riguarda la tutela dei fondi dei detentori di moneta elettronica. Data la cruciale importanza della tutela, occorre che le autorità competenti siano informate in anticipo in merito a qualsiasi cambiamento rilevante, come un cambiamento nel metodo di tutela, un cambiamento dell'istituto di credito in cui i fondi tutelati sono depositati o un cambiamento della compagnia di assicurazione o dell'istituto creditizio che ha assicurato o garantito i fondi tutelati.

(10 quinquies) Il regime applicato alle succursali degli istituti di moneta elettronica aventi la loro sede fuori della Comunità dovrebbe essere analogo in tutti gli Stati membri. Occorre prevedere che questo regime non possa essere più favorevole di quello delle succursali degli istituti originari di uno Stato membro. La Comunità dovrebbe poter concludere accordi con paesi terzi che prevedano l'applicazione di disposizioni che accordino a tali succursali un trattamento identico in tutto il suo territorio. Le succursali degli istituti di moneta elettronica aventi la loro sede fuori della Comunità non dovrebbero beneficiare della libera prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 49, secondo comma, del trattato né della libertà di stabilimento in Stati membri diversi da quello in cui sono stabilite.

I

*(13) È opportuno permettere agli Stati membri di esentare dall'applicazione di alcune disposizioni della presente direttiva gli istituti che **emettono** soltanto un volume limitato di **moneta elettronica**. È opportuno che gli istituti che beneficiano di tale deroga non abbiano il diritto || di esercitare la libertà di stabilimento o la libertà di prestare servizi ai sensi della presente direttiva e non possano esercitare indirettamente detti diritti come membri di un sistema di pagamento. È tuttavia auspicabile registrare tutti i dati relativi a tutti i soggetti che offrono servizi di moneta elettronica, compresi gli istituti che beneficiano di deroga. A tale scopo, occorre che gli Stati membri inseriscano tali soggetti **in un** registro degli istituti di moneta elettronica **I** .*

(13 bis) È opportuno che, per ragioni prudenziali, gli Stati membri assicurino che solo gli istituti di moneta elettronica debitamente autorizzati o che beneficiano di una deroga conformemente alla presente direttiva, gli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2006/48/CE, gli uffici postali che hanno il diritto di emettere moneta elettronica a norma del diritto nazionale, gli istituti di cui all'articolo 2 della direttiva 2006/48/CE, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali ove non agiscano in veste di autorità monetarie o altre autorità pubbliche e gli Stati membri o le rispettive autorità regionali o locali ove agiscano in veste di autorità pubbliche possano emettere moneta elettronica.

(13 ter) Occorre che la moneta elettronica sia rimborsabile per salvaguardare la fiducia del detentore di detta moneta. La rimborsabilità non implica di per sé che i fondi ricevuti in cambio di moneta elettronica siano considerati depositi o altri fondi rimborsabili ai fini della direttiva 2006/48/CE. Il rimborso dovrebbe essere sempre possibile, in ogni momento, al valore nominale senza che sia possibile stabilire una soglia minima per il rimborso. In generale il rimborso dovrebbe essere concesso gratuitamente. Tuttavia, in casi debitamente specificati nella presente direttiva, dovrebbe essere possibile richiedere una commissione proporzionata e basata sui costi, lasciando impregiudicata la normativa nazionale in materia fiscale o sociale, nonché eventuali obblighi imposti all'emittente di moneta elettronica da altre normative comunitarie o nazionali, quali le norme antiriciclaggio e in materia di finanziamento del terrorismo, i provvedimenti di blocco dei fondi o altre misure specifiche legate alla prevenzione e alla lotta alla criminalità.

(13 quater) I detentori di moneta elettronica dovrebbero poter disporre di procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie. Pertanto il capo 5 del titolo IV della direttiva 2007/64/CE dovrebbe applicarsi mutatis mutandis. Di conseguenza ogni riferimento a un "prestatore di servizi di pagamento" deve essere letto come un riferimento a un "emittente di moneta elettronica", ogni riferimento a un "utente di servizi di pagamento" deve essere letto come un riferimento a un "detentore di moneta elettronica" e ogni riferimento ai titoli III e IV della direttiva 2007/64/CE deve essere letto come un riferimento al titolo III della presente direttiva.

(20) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹.

(21) Occorre in particolare autorizzare la Commissione ad adottare misure di esecuzione per tenere conto degli sviluppi tecnologici e di mercato *o dell'inflazione e per garantire un'applicazione coerente delle esenzioni previste ai sensi della presente direttiva*. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(21 bis) Occorre riesaminare il funzionamento efficiente della presente direttiva. Pertanto, la Commissione è tenuta a presentare una relazione tre anni dopo la scadenza del termine di attuazione. Gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione informazioni concernenti l'applicazione di alcune disposizioni della presente direttiva.

(21 ter) Per assicurare la certezza del diritto, occorre adottare disposizioni transitorie che consentano agli istituti di moneta elettronica che hanno avviato l'attività conformemente alla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2000/46/CE di proseguire l'attività nello Stato membro interessato per un periodo determinato. È opportuno che tale periodo sia più lungo per i soggetti che hanno beneficiato della deroga di cui all'articolo 8 della direttiva 2000/46/CE.

(21 quater) La presente direttiva introduce una nuova definizione di moneta elettronica, la cui emissione può beneficiare delle deroghe di cui agli articoli 34 e 53 della direttiva 2007/64/CE. Pertanto occorre modificare di conseguenza il regime di obblighi semplificati

¹ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

di adeguata verifica della clientela applicabile alla moneta elettronica conformemente alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo¹.

(21 quinquies) Conformemente alla direttiva 2006/48/CE, gli istituti di moneta elettronica sono considerati enti creditizi, sebbene essi non possano né raccogliere depositi dal pubblico né concedere crediti utilizzando i fondi ricevuti dal pubblico. Tenuto conto del sistema introdotto dalla presente direttiva, occorre modificare la definizione di ente creditizio nella direttiva 2006/48/CE in modo che gli istituti di moneta elettronica non siano considerati enti creditizi. Tuttavia occorre che gli enti creditizi conservino il diritto di emettere moneta elettronica e di esercitare questa attività in tutta la Comunità, su riserva del riconoscimento reciproco e dell'applicazione a questi enti del regime integrale di vigilanza prudenziale previsto dalla normativa comunitaria in materia di attività bancarie. Tuttavia, al fine di mantenere condizioni di parità, gli enti creditizi dovrebbero, in alternativa, poter esercitare questa attività attraverso un'impresa figlia nel quadro del regime di vigilanza prudenziale della presente direttiva, anziché della direttiva 2006/48/CE.

(21 sexies) Le disposizioni della presente direttiva sostituiscono tutte le corrispondenti disposizioni della direttiva 2000/46/CE. È pertanto opportuno abrogare la direttiva 2000/46/CE.

(21 septies) Poiché l'obiettivo della presente direttiva non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri poiché richiede l'armonizzazione di una molteplicità di norme divergenti attualmente in vigore negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(21 octies) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"², gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra le direttive e i provvedimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1 Oggetto e *ambito* di applicazione

1. La presente direttiva fissa le norme in materia di esercizio dell'attività di emissione di moneta elettronica *ai sensi delle quali gli Stati membri distinguono le cinque seguenti categorie di emittenti di moneta elettronica:*

a) gli enti creditizi, quali definiti all'articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/48/CE, incluse, ai sensi del diritto nazionale, le succursali, secondo la definizione di cui

¹ GUL 309 del 25.11.2005, pag. 15.

² GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

all'articolo 4, paragrafo 3, di detta direttiva, con sede nella Comunità, conformemente all'articolo 38 di detta direttiva, degli istituti creditizi la cui sede principale si trova al di fuori della comunità;

- b) gli istituti di moneta elettronica, quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, inclusi, conformemente al diritto nazionale e all'articolo 9 bis, le succursali con sede nella Comunità degli istituti di moneta elettronica la cui sede principale si trova al di fuori della Comunità;*
- c) gli uffici postali autorizzati a emettere moneta elettronica a norma del diritto nazionale;*
- d) la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali ove non agiscano in quanto autorità monetarie o altre autorità pubbliche;*
- e) gli Stati membri o le rispettive autorità regionali e locali ove agiscano in quanto autorità pubbliche.*

2. *Il titolo II della presente direttiva fissa altresì le norme in materia di avvio, esercizio e vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica.*

2 bis. *Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione della totalità o di una parte delle disposizioni del titolo II della presente direttiva gli enti di cui all'articolo 2 della direttiva 2006/48/CE, ad eccezione di quelli di cui al primo e secondo trattino dello stesso articolo.*

3. La presente direttiva non si applica *al valore monetario immagazzinato in strumenti esentati come specificato all'articolo 3, lettera k), della direttiva 2007/64/CE.*

4. La presente direttiva non si applica *al valore monetario utilizzato per eseguire operazioni di pagamento come specificato all'articolo 3, lettera l), della direttiva 2007/64/CE.*

Articolo 2 Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- 1. "istituto di moneta elettronica": una persona giuridica autorizzata conformemente al titolo II della presente direttiva a emettere moneta elettronica;
- 2. "moneta elettronica": *qualsiasi* valore monetario *immagazzinato elettronicamente o magneticamente* rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia  emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 4, punto 5), della direttiva 2007/64/CE e accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall'emittente;
- 2 bis. "emittente di moneta elettronica": *gli istituti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, gli istituti che beneficiano della deroga di cui all'articolo 1, paragrafo 2 bis e le persone giuridiche che beneficiano della deroga di cui all'articolo 10;*
- 3. "moneta elettronica *media* in circolazione": *media dell'importo totale* delle passività finanziarie connesse alla moneta elettronica *emessa alla fine di ogni giorno di calendario nel corso dei sei mesi di calendario precedenti, calcolata il primo giorno di calendario di ogni mese di calendario e applicato per quel mese di calendario;*

TITOLO II
CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA,
DI ESERCIZIO *E DI VIGILANZA PRUDENZIALE* DI TALE ATTIVITÀ

Articolo 3
Disposizioni prudenziali generali

1. L'articolo 5, gli articoli da 10 a 15, *l'articolo 17, paragrafo 7 e gli articoli da 18 a 25* della direttiva 2007/64/CE si applicano mutatis mutandis agli istituti di moneta elettronica.
2. *Gli istituti di moneta elettronica informano le autorità competenti in anticipo in merito a qualsiasi cambiamento rilevante concernente le misure adottate per la tutela dei fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica emessa.*
3. *Qualsiasi persona fisica o giuridica che intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 11, della direttiva 2006/48/CE in un istituto di moneta elettronica o aumentare o ridurre ulteriormente, direttamente o indirettamente, tale partecipazione qualificata, in modo tale che la quota dei diritti di voto nel capitale detenuto raggiunga, superi o scenda al di sotto del 20, 30 o 50% o che l'istituto di moneta elettronica diventi o cessi di essere una sua impresa figlia, notifica alle autorità competenti la propria intenzione di procedere a tale acquisizione, cessione, incremento o riduzione.*

Il futuro acquirente fornisce all'autorità competente le informazioni relative alle dimensioni della partecipazione qualificata e le informazioni rilevanti di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 4, della direttiva 2006/48/CE.

Qualora l'influenza esercitata dalle persone di cui al paragrafo 2 possa essere di ostacolo a una gestione prudente e sana dell'istituto, le autorità competenti esprimono la loro opposizione o adottano le opportune misure per porre termine a tale situazione. Le misure in questione possono consistere in ingiunzioni, in sanzioni nei confronti dei dirigenti o nella sospensione dell'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute dagli azionisti o dai soci in questione.

Misure analoghe si applicano nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che non ottemperano all'obbligo dell'informazione preventiva stabilito al presente paragrafo.

Per i casi in cui la partecipazione sia acquisita nonostante l'opposizione delle autorità competenti, queste ultime, indipendentemente da altre sanzioni da adottare, prevedono la sospensione dell'esercizio dei relativi diritti di voto, oppure la nullità o l'annullabilità dei voti espressi.

Gli Stati membri possono derogare in parte o del tutto, o possono autorizzare le rispettive autorità competenti a derogare agli obblighi derivanti dal presente paragrafo per gli istituti di moneta elettronica che svolgono una o più attività di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e).

4. *Gli Stati membri autorizzano gli istituti di moneta elettronica a distribuire e rimborsare moneta elettronica attraverso persone fisiche o giuridiche che agiscono a loro nome. Se un istituto di moneta elettronica intende distribuire moneta elettronica in un altro Stato*

membro assumendo detta persona fisica o giuridica è tenuto a seguire le procedure di cui all'articolo 25 della direttiva 2007/64/CE.

5. *Fatto salvo il paragrafo 4, gli istituti di moneta elettronica non emettono moneta elettronica attraverso agenti. Gli istituti di moneta elettronica sono autorizzati a fornire servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), attraverso agenti solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 17 della direttiva 2007/64/CE.*

Articolo 6 Capitale iniziale

Gli Stati membri impongono agli istituti di moneta elettronica l'obbligo di detenere, al momento dell'autorizzazione, un capitale iniziale *che comprenda* gli elementi di cui all'articolo 57, lettere a) e b) della direttiva 2006/48/CE non sia inferiore a **350 000 EUR**.

Articolo 7 Fondi propri

1. *I fondi propri degli istituti di moneta elettronica, quali definiti agli articoli da 57 a 61, 63, 64 e 66 della direttiva 2006/48/CE, non possono essere inferiori all'importo più elevato indicato agli articoli da 2 a 4 o all'articolo 6 della presente direttiva.*
2. *Per le attività di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) che non sono legate all'emissione di moneta elettronica, i requisiti relativi ai fondi propri degli istituti di moneta elettronica sono calcolati conformemente ad uno dei tre metodi (A, B o C) illustrati all'articolo 8, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2007/64/CE ■ . Le autorità competenti decidono quale metodo è adeguato secondo la normativa nazionale.*

Per l'attività di emissione di moneta elettronica, i requisiti relativi ai fondi propri degli istituti di moneta elettronica sono calcolati conformemente al metodo D di cui al paragrafo 3.

Gli istituti di moneta elettronica dispongono in ogni momento di fondi propri superiori o uguali alla somma dei requisiti di cui al primo e al secondo comma.

3. Metodo D: *i fondi propri di un istituto di moneta elettronica per l'attività di emissione della moneta elettronica sono almeno pari ■ al 2% della moneta elettronica media in circolazione.*
- 3 bis. *Qualora gli istituti di moneta elettronica svolgano una delle attività di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) che non sono legate all'emissione di moneta elettronica ovvero una delle attività di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere da b) a e), e l'importo della moneta elettronica in circolazione non sia noto in anticipo, le autorità competenti consentono a tali istituti di applicare il presente articolo in base ad una percentuale rappresentativa che si presume sia utilizzata per i servizi di pagamento, sempre che tale percentuale rappresentativa possa essere ragionevolmente stimata in base a dati storici in modo ritenuto adeguato dalle autorità competenti. Qualora un istituto di moneta elettronica non abbia concluso un periodo di attività sufficiente, il presente articolo si applica sulla base della stima di moneta elettronica in circolazione indicata nel piano aziendale nel rispetto di eventuali adeguamenti del piano richiesti dalle autorità competenti.*

4. Sulla base di una valutazione dei processi di gestione dei rischi, delle banche dati riguardanti i rischi di perdite e dei meccanismi di controllo interno dell'istituto di moneta elettronica, le autorità competenti possono imporre all'istituto di moneta elettronica di detenere un importo di fondi propri fino al 20 % superiore all'importo che risulterebbe dall'applicazione del *pertinente* metodo ■ conformemente al paragrafo 2, o autorizzare l'istituto di moneta elettronica a detenere un importo di fondi propri fino al 20% inferiore all'importo che risulterebbe dall'applicazione del *pertinente* metodo ■ conformemente al paragrafo 2.

6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire che gli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri vengano utilizzati a scopi molteplici, quando l'istituto di moneta elettronica appartiene allo stesso gruppo di un altro istituto di moneta elettronica, di un ente creditizio, *di un istituto di pagamento*, di un'impresa di investimento, di una società di gestione patrimoniale o di un'impresa di assicurazione *o riassicurazione*. Il presente paragrafo si applica anche quando un istituto di moneta elettronica esercita attività diverse dall'emissione di moneta elettronica.

6 bis. *Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 69 della direttiva 2006/48/CE, gli Stati membri o le loro autorità competenti hanno la facoltà di non applicare i paragrafi 2 e 3 del presente articolo agli istituti di moneta elettronica inclusi nella supervisione consolidata degli enti creditizi imprese madri ai sensi della direttiva 2006/48/CE.*

Articolo 8 Attività

1. Oltre all'emissione di moneta elettronica, gli istituti di moneta elettronica sono autorizzati a esercitare le attività seguenti:
- a) la prestazione dei servizi di pagamento di cui all'elenco dell'allegato della direttiva 2007/64/CE;
 - b) la concessione di crediti connessi a servizi di pagamento di cui ai punti 4, 5 o 7 dell'allegato della direttiva 2007/64/CE, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafi 3 e 5, della predetta direttiva; *inoltre, tali crediti non sono concessi utilizzando i fondi ricevuti in cambio di moneta elettronica e detenuti in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1;*
 - c) la prestazione di servizi operativi e di servizi accessori ■ connessi all'emissione di moneta elettronica *o la prestazione dei servizi di pagamento di cui alla lettera a);*
 - d) la gestione dei sistemi di pagamento *di cui all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 2007/64/CE e fatto salvo l'articolo 28 della medesima direttiva;*
 - e) attività diverse dall'emissione di moneta elettronica, nel rispetto del diritto comunitario e del diritto nazionale applicabili.

1 bis. *Gli istituti di moneta elettronica non sono autorizzati ad effettuare la raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2006/48/CE.*

2. I fondi che gli istituti di moneta elettronica ricevono *dai detentori* di moneta elettronica *sono scambiati immediatamente in moneta elettronica. Detti fondi* ■ non costituiscono depositi o

altri fondi rimborsabili *ricevuti dal pubblico* ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2006/48/CE
■ .

3. *Ai fondi ricevuti per le attività di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) che non sono legate alle attività di emissione di moneta elettronica si applica l'articolo 16, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2007/64/CE.*

Articolo 9 Obblighi di tutela

1. Gli Stati membri ■ impongono agli istituti di moneta elettronica ■ di tutelare i fondi ricevuti *in cambio della moneta elettronica emessa*, conformemente alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2 ■ della direttiva 2007/64/CE. *Non è necessario tutelare i fondi ricevuti in forma di pagamento da uno strumento di pagamento fintantoché non sono accreditati nel conto di pagamento degli istituti di moneta elettronica o messi a loro disposizione in altro modo conformemente ai requisiti relativi ai tempi di esecuzione di cui alla direttiva 2007/64/CE, qualora applicabile. In ogni caso detti fondi sono tutelati al più tardi entro le cinque giornate operative, definite all'articolo 4, paragrafo 27, di detta direttiva, successive all'emissione della moneta elettronica.*
2. *Ai fini del paragrafo 1, le attività sicure a basso rischio sono costituite dalle voci dell'attivo rientranti in una delle categorie di cui all'allegato I, punto 14, tabella 1, della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione)¹ per le quali la copertura patrimoniale del rischio specifico è inferiore all'1,6%, escluse tuttavia le altre voci qualificate definite al punto 15 di detto allegato.*

Ai fini del paragrafo 1, le attività sicure a basso rischio sono costituite altresì da partecipazioni in un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) che investe esclusivamente nelle attività indicate al primo comma.

In casi eccezionali debitamente giustificati, le autorità competenti, sulla base di una valutazione della sicurezza, della maturità, del valore o di altri elementi di rischio delle attività di cui al primo e al secondo comma, possono stabilire quali delle suddette attività non costituiscono attività sicure a basso rischio ai fini dell'applicazione del paragrafo 1.

- 2 bis. *L'articolo 9 della direttiva 2007/64/CE si applica agli istituti di moneta elettronica per le attività di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) che non sono legate alle attività di emissione di moneta elettronica.*
- 2 ter. *Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 bis, gli Stati membri o le loro autorità competenti possono stabilire, conformemente al diritto nazionale, quale metodo dovrà essere utilizzato dagli istituti di moneta elettronica per tutelare i fondi.*

Articolo 9 bis Relazione con i paesi terzi

1. *Gli Stati membri non applicano alle succursali di istituti di moneta elettronica aventi la loro sede sociale fuori della Comunità, per quanto riguarda l'accesso all'attività e per il suo esercizio, disposizioni da cui risulti un trattamento più favorevole di quello cui sono*

¹ *GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.*

sottoposte le succursali di istituti di moneta elettronica aventi la loro sede sociale nella Comunità.

2. *Le autorità competenti notificano alla Commissione tutte le autorizzazioni per succursali accordate agli istituti di moneta elettronica aventi la sede sociale fuori della Comunità.*
3. *Fatto salvo il paragrafo 1, la Comunità può, mediante accordi conclusi con uno o più paesi terzi, stabilire l'applicazione di disposizioni atte a garantire che le succursali di un istituto di moneta elettronica avente la sua sede sociale fuori della Comunità ricevano il medesimo trattamento su tutto il territorio di quest'ultima.*

Articolo 10 Deroghe opzionali

1. Ad eccezione degli articoli 20, 22, 23 e 24 della direttiva 2007/64/CE, gli Stati membri possono derogare o autorizzare le loro autorità competenti a derogare all'applicazione di tutte o parte delle procedure e delle condizioni fissate dagli articoli 3, 6, 7 e 9 della presente direttiva, e autorizzare le persone giuridiche a essere iscritte nel registro degli istituti di moneta elettronica, se sono soddisfatte **entrambe** le condizioni seguenti:
 - a) *le attività commerciali complessive generano una moneta elettronica media in circolazione inferiore a un limite stabilito dallo Stato membro che, in ogni caso, non supera i 5 milioni di euro; qualora gli istituti di moneta elettronica svolgano una delle attività di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) che non sono legate all'emissione di moneta elettronica ovvero una delle attività di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere da b) a e), e l'importo della moneta elettronica in circolazione non sia noto in anticipo, le autorità competenti consentono a tali istituti di applicare il presente paragrafo in base ad una percentuale rappresentativa che si presume sia utilizzata per i servizi di pagamento, purché tale percentuale rappresentativa possa essere ragionevolmente stimata in base a dati storici in modo ritenuto adeguato dalle autorità competenti; qualora un richiedente non abbia concluso un periodo di attività sufficiente, detto requisito è valutato sulla base della stima di moneta elettronica in circolazione indicata nel piano aziendale nel rispetto di eventuali adeguamenti del piano richiesti dalle autorità competenti; e*
 - b) nessuna delle persone fisiche responsabili della gestione o dell'esercizio dell'attività è stata condannata per reati connessi al riciclaggio dei proventi di attività criminose e al finanziamento del terrorismo o per altri reati finanziari.

I
Gli Stati membri inoltre possono prevedere che la concessione di deroghe opzionali ai sensi del presente articolo sia subordinata al requisito aggiuntivo di un importo di immagazzinamento massimo imposto allo strumento o al conto di pagamento del consumatore dove è immagazzinata la moneta elettronica.

Tutte le persone giuridiche registrate conformemente al presente paragrafo possono fornire servizi di pagamento che non sono legati alla moneta elettronica emessa ai sensi del presente articolo unicamente qualora le condizioni di cui all'articolo 26 della direttiva 2007/64/CE siano soddisfatte.

2. Ogni persona giuridica registrata conformemente al paragrafo 1 è tenuta di avere la sua amministrazione centrale nello Stato membro in cui esercita effettivamente la sua attività.

3. *Tutte le persone giuridiche di cui al paragrafo 1 sono trattate come un istituto di moneta elettronica. Tuttavia, l'articolo 10, paragrafo 9, e l'articolo 25 della direttiva 2007/64/CE non si applica a dette persone.*
4. Gli Stati membri possono disporre che le persone giuridiche registrate conformemente al paragrafo 1 possano esercitare soltanto alcune attività di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
5. Le persone giuridiche di cui al paragrafo 1:
- a) informano le autorità competenti di ogni cambiamento della loro situazione che possa incidere sulle condizioni enunciate allo stesso paragrafo; e
 - b) ***almeno una volta ogni dodici mesi, nella data specificata dalle autorità competenti, riferiscono in merito alla moneta elettronica media in circolazione emessa nei sei mesi di calendario precedenti.***
- 5 bis.** Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, qualora non soddisfino più le condizioni enunciate ai paragrafi 1, 2 e 4, le persone interessate presentino domanda di autorizzazione entro 30 giorni di calendario conformemente all'articolo 3. Alle persone che non abbiano presentato domanda di autorizzazione entro il predetto termine è fatto divieto di emettere moneta elettronica conformemente ***all'articolo 10 bis.***
- 5 ter.** ***Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti godano di sufficienti poteri per verificare il rispetto continuativo dei requisiti di cui al presente articolo.***
6. Il presente articolo non si applica in relazione alle disposizioni della direttiva 2005/60/CE o delle disposizioni nazionali riguardanti la lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose.
- 6 bis.** ***Se uno Stato membro si avvale della deroga di cui al paragrafo 1, lo notifica alla Commissione entro il ...* e successivamente le comunica qualsiasi cambiamento. Esso informa inoltre la Commissione del numero di persone giuridiche interessate e, su base annua, dell'importo complessivo della moneta elettronica in circolazione emessa al 31 dicembre di ogni anno di calendario ai sensi del paragrafo 1, lettera a).***

TITOLO III **EMISSIONE E RIMBORSABILITÀ DELLA MONETA ELETTRONICA**

Articolo 10 bis Divieto di emettere moneta elettronica

Fatto salvo l'articolo 15, gli Stati membri vietano l'emissione di moneta elettronica alle persone fisiche e giuridiche che non sono emittenti di moneta elettronica.

Articolo 10 ter Emissione e rimborsabilità

1. ***Gli Stati membri garantiscono che gli emittenti di moneta elettronica emettano moneta elettronica al valore nominale dietro ricevimento di fondi.***

* ***Data di recepimento di cui all'articolo 19, paragrafo 1.***

2. *Gli Stati membri assicurano che gli emittenti di moneta elettronica rimborsino, su richiesta del detentore di moneta elettronica, in qualsiasi momento e al valore nominale, il valore monetario della moneta elettronica detenuta.*
3. *Il contratto tra l'emittente di moneta elettronica e il detentore di moneta elettronica indica chiaramente ed esplicitamente le condizioni del rimborso, comprese le relative spese e il detentore di moneta elettronica è informato di tali condizioni prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto od offerta.*
4. *Il rimborso può essere soggetto al pagamento di una commissione soltanto se previsto dal contratto conformemente al paragrafo 3 e soltanto in uno dei seguenti casi:*
 - a) *se il rimborso è richiesto prima della scadenza del contratto;*
 - b) *se il contratto prevede una data di scadenza e il detentore di moneta elettronica recede dal contratto prima di tale scadenza;*
 - c) *se il rimborso è richiesto più di un anno dopo la data di scadenza del contratto.*

Tale commissione deve essere proporzionata e commisurata ai costi reali sostenuti dall'emittente di moneta elettronica.
5. *Qualora il rimborso sia richiesto prima della data di scadenza del contratto, il detentore di moneta elettronica può richiedere una parte o la totalità del valore monetario della moneta elettronica.*
6. *Se il rimborso è richiesto alla data di scadenza del contratto o fino a un anno dopo tale data, su richiesta del detentore di moneta elettronica:*
 - a) *è rimborsato il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta;*
 - b) *se un istituto di moneta elettronica svolge una o più attività di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e) e non si conosce in anticipo quale quota dei fondi debba essere utilizzata come moneta elettronica, l'istituto di moneta elettronica rimborsa tutti i fondi richiesti dal detentore di moneta elettronica.*
7. *In deroga ai paragrafi da 4 a 6, il diritto al rimborso dei soggetti che non sono consumatori e accettano moneta elettronica è subordinato a un accordo contrattuale tra gli emittenti di moneta elettronica e tali soggetti.*

*Articolo 10 quater
Divieto di interessi*

Gli Stati membri vietano la concessione di interessi o di qualsiasi altro beneficio legato alla durata di detenzione di moneta elettronica da parte del detentore della stessa.

*Articolo 10 quinquies
Procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie*

Il capo 5 del titolo IV della direttiva 2007/64/CE si applica mutatis mutandis agli emittenti di moneta elettronica relativamente ai obblighi loro imposti dal presente titolo.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI E MISURE DI ESECUZIONE

Articolo 11
Misure di esecuzione

1. La Commissione può adottare **■** misure *necessarie ad* adeguare *le disposizioni della presente direttiva al fine di* tener conto dell'inflazione *o* degli sviluppi tecnologici e di mercato. *Tali* misure **■** volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva **■** sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, *paragrafo 2*.
- 2 bis.** *La Commissione adotta misure volte a garantire coerenza nell'applicazione delle esenzioni di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 2.*

Articolo 12
Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato dei pagamenti istituito conformemente all'articolo 85 della direttiva 2007/64/CE.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

■

Articolo 13
Armonizzazione piena

1. *Fatti salvi l'articolo 1, paragrafo 2 bis, l'articolo 3, paragrafo 3, sesto comma, l'articolo 7, paragrafo 6 bis, l'articolo 9, paragrafo 2 ter, l'articolo 10 e l'articolo 15, paragrafo 2, nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni di armonizzazione, gli Stati membri non mantengono né introducono disposizioni diverse da quelle stabilite nella presente direttiva.*
2. *Gli Stati membri assicurano che gli emittenti di moneta elettronica non deroghino, a scapito dei detentori di moneta elettronica, alle disposizioni di diritto interno che recepiscono le disposizioni della presente direttiva o che corrispondono a tali disposizioni, salvo qualora esplicitamente previsto dalla direttiva.*

Articolo 14
Riesame

Entro il **1° novembre 2012** la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e alla Banca centrale europea una relazione sull'applicazione e l'impatto della presente direttiva, in particolare sull'applicazione dei requisiti prudenziali degli istituti di moneta elettronica, accompagnata, se del caso, da una proposta di revisione.

Articolo 15
Disposizioni transitorie

1. Gli Stati membri autorizzano gli istituti di moneta elettronica che abbiano avviato la loro attività conformemente alle disposizioni di attuazione della direttiva 2000/46/CE nello Stato membro in cui è situata la loro amministrazione centrale, prima *del ...*^{*} a proseguire le loro attività ***in quello Stato membro e in qualsiasi altro Stato membro, in virtù degli accordi di riconoscimento reciproco di cui alla direttiva 2000/46/CE*** senza l'autorizzazione di cui all'articolo 3, ***e senza che sia loro richiesto di rispettare le altre disposizioni di cui al titolo II***. Gli Stati membri impongono a detti istituti di moneta elettronica di presentare alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti per permettere loro di valutare, entro *il ...*^{*}, se gli istituti soddisfano i requisiti di cui alla presente direttiva, e, in caso contrario, di stabilire le misure da adottare per garantire il rispetto dei requisiti o di decidere sull'opportunità di una revoca dell'autorizzazione. Gli istituti di moneta elettronica che soddisfano i requisiti sono autorizzati e iscritti nel registro ***e viene loro altrimenti richiesto di rispettare i requisiti di cui al Titolo II***. Agli istituti di moneta elettronica che non soddisfano i requisiti entro *il ...*^{*} è fatto divieto di emettere moneta elettronica.
2. Gli Stati membri possono prevedere il riconoscimento e l'iscrizione automatici nel registro di cui all'articolo 3 degli istituti di moneta elettronica se le autorità competenti dispongono già di elementi che comprovino il rispetto dei requisiti fissati agli articoli 3, 6 e 7. Le autorità competenti informano gli istituti di moneta elettronica interessati prima del rilascio dell'autorizzazione.
3. Gli Stati membri autorizzano le persone giuridiche che hanno avviato la loro attività ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 8 della direttiva 2000/46/CE prima del ...^{**}, a proseguire l'attività nello Stato membro interessato ***conformemente alla direttiva 2000/46/CE fino al ...***^{***} senza chiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 3 ***e senza che sia loro richiesto di rispettare le disposizioni di cui al titolo II***. Agli istituti di moneta elettronica che nel corso di detto periodo non vengono né autorizzati né esentati ai sensi dell'articolo 10 è fatto divieto di emettere moneta elettronica.

Articolo 16 Modifica della direttiva 2005/60/CE

-1) All'articolo 3, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) un'impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consista nell'effettuare una o più operazioni elencate ai punti da 2 a 12 e ai punti 14 e 15 dell'allegato I della direttiva 2006/48/CE, incluse le attività degli uffici dei cambiavalute ("bureaux de change")."

1) l'articolo 11, paragrafo 5, lettera d) ■ è sostituito dal || seguente:

"d) alla moneta elettronica quale definita nell'articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/.../CE(*), nel caso in cui, se il dispositivo non è ricaricabile, l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non ecceda 250 EUR, oppure nel caso in cui, se il dispositivo è ricaricabile, sia imposto un limite di 2 500 EUR sull'importo totale trattato in un anno civile, fatta eccezione per il caso in cui un importo pari o superiore a || 1 000 EUR || sia rimborsato al detentore di moneta elettronica nello stesso anno civile ai sensi dell'articolo 10 ter della direttiva 2009/.../CE (*); per quanto concerne le operazioni di pagamento nazionali gli Stati

^{*} Sei mesi dopo la data di recepimento di cui all'articolo 19, paragrafo 1.

^{**} Data di recepimento di cui all'articolo 19, paragrafo 1.

^{***} Dodici mesi dopo la data di recepimento di cui all'articolo 19, paragrafo 1.

membri o le rispettive autorità competenti possono aumentare fino a 500 EUR l'importo di 250 EUR di cui alla presente lettera.

(*) GU ...".

Articolo 17 Modifica della direttiva 2006/48/CE

1) L'articolo 4 è modificato come segue:

a) **il punto 1) ■ è sostituito dal** seguente:

"1) "Ente creditizio": un'impresa la cui attività consiste nel ricevere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto;"

b) **il punto 5) è sostituito dal seguente:**

"5) "ente finanziario": un'impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni o nell'esercizio di una o più delle attività di cui ai punti da 2 a 12 e al punto 15, dell'allegato I;"

2) **all'allegato I è aggiunto il seguente punto 15:**

"15. Emissione di moneta elettronica."

Articolo 18 Abrogazione

La direttiva 2000/46/CE è abrogata a decorrere dal ...*, **fatto salvo l'articolo 15, paragrafi 1 e 3.**
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 19 Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il ...**, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni ■.

Essi applicano tali **misure** a decorrere dal ...**.

Quando gli Stati membri adottano tali **misure**, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 20

* *Data di recepimento di cui all'articolo 19, paragrafo 1.*

** *Diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di cui all'articolo 20.*

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 21

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ||,

Per il Parlamento europeo

Il *presidente*

Per il Consiglio

Il *presidente*